

Fringe benefit auto dipendenti: ulteriori chiarimenti dall' Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 10 del 3 luglio, l' Agenzia delle Entrate ha fornito le attese indicazioni per la determinazione del **fringe benefit** relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti alla luce della nuova disciplina, con un' interpretazione in linea di massima favorevole al contribuente.

L' art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, modificato dall' art. 1 comma 48 della L. 207/2024, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il **50%** dell' importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall' ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

L' Agenzia chiarisce che la nuova disciplina è quindi applicabile ai veicoli che, a decorrere **dal 1° gennaio 2025**, siano immatricolati, oggetto di **contratti** di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

Numerose indicazioni vengono inoltre fornite con riguardo alla **disciplina transitoria** prevista dall' art. 1 comma 48-*bis* della L. 207/2024, introdotta dall' art. 6 comma 2-*bis* del DL 19/2025 (c.d. DL "Bollette").

Secondo l'Agenzia, tenuto conto che il comma 48-*bis* fa esclusivo riferimento alla "concessione in uso promiscuo" del veicolo e non anche alla stipulazione del relativo contratto, ai fini in esame, rileva la **data di consegna** del veicolo al dipendente.

Considerato, altresì, che il medesimo comma 48-*bis* prevede che "**resta ferma**" la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai "veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024", sia a quelli "ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025", il comma 48-*bis* va applicato, per quanto compatibile, in combinato disposto con quanto stabilito dall'art. 51, comma 4 lettera a) del TUIR, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024.

In altri termini, ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applica – fino alla **naturale scadenza** dei predetti contratti – il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024.

La citata disposizione consente inoltre di applicare il regime di tassazione previgente anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia stato **ordinato dal datore di lavoro** (rilevando la data dell'ordine di acquisto o noleggio del veicolo) entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

L'Agenzia rileva che, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a **febbraio 2025**, il regime di tassazione da applicare al

fringe benefit è quello vigente al 31 dicembre 2024.

Il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025.

Laddove il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che godono delle percentuali di agevolazione più elevate per effetto delle nuove disposizioni, l'Agenzia ritiene applicabile, in ogni caso, la **più favorevole** disciplina introdotta dal comma 48, considerando che i requisiti previsti per la nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

Viene inoltre rilevato che il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul "**valore normale**" al netto dell'utilizzo aziendale (*cf.* ris. n. 46/2020), trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli, ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.

In merito all'ipotesi di **proroga** del contratto di concessione in uso promiscuo, l'Agenzia ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell'originario contratto, fino alla naturale scadenza, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

In caso di **riassegnazione** del veicolo a un altro dipendente, la disciplina fiscale applicabile va individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.

(MF/ms)